



Tribunale Ordinario di Milano

Sezione II Civile

Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore RG. 1152-1/ 2025

Il giudice designato con provvedimento dal Presidente di Sezione, Dott.ssa Rosa Grippo, ha emesso il seguente

DECRETO DI APERTURA EX ART. 70 CC.II.

visto il ricorso per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato da MOAWAD IBRAHIM FAYEK MOHAMED (MWDBHM75E25Z336R), rappresentato dall'avv. NICOLA CAMPANA, tramite l'OCC incaricato, in persona del Gestore della crisi Avv. Vittoria Romaniello;

ritenuta la competenza territoriale di questo tribunale, atteso che il ricorrente risiede in Milano;

rilevato che la parte istante è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), cc.ii. dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;

rilevato altresì che la parte ricorrente odierna non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 cc.ii., in quanto il ricorrente non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal Gestore nella propria relazione, *“nella situazione di difficoltà economica in cui è venuto a trovare il nucleo familiare a seguito anche della nascita di tre figli che non hanno più reso sostenibile il pagamento di una rata di 853,00 euro del mutuo”*;

rilevato che al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, cc.ii. nonché la più volte richiamata relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che il ricorrente non è titolare di beni mobili o immobili ma esclusivamente di un reddito prodotto dall'attività di lavoratore dipendente svolta, pari ad un importo netto mensile di euro 1.550,00, a fronte di una esposizione debitoria complessiva di euro 134.560,46 (al netto delle spese di procedura da collocarsi in prededuzione), risultante all'esito delle operazioni di circolarizzazione dell'OCC, nonché di spese di mantenimento indicate in euro 1.340,00;

preso atto che la **durata del piano è quinquennale e che l'attivo messo dal debitore è di complessivi € 13.400,00 che saranno versati per l'importo di € 10.400,00 mediante rate mensili dell'importo di € 160,00 ciascuna per 13 mensilità annuali per cinque anni ed € 3.000,00 mediante versamento di finanza esterna, come verificato dall'OCC nelle note di integrazione alla propria relazione e a condizione che tale somma venga vincolata su un conto intestato alla procedura;**

considerato che il piano proposto prevede dunque il pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati con destinazione del residuo ai creditori chirografari che risulteranno soddisfatti nella percentuale del 8,42%;

preso atto delle valutazioni dell'OCC svolte ai sensi dell'art. 69, comma 2, cc.ii. e dirette a verificare l'effettivo rispetto da parte dei creditori finanziatori dei principi di cui all'art. 124-bis T.U.B.;

presa visione anche della maggiore convenienza ritenuta dall'OCC rispetto all'alternativa liquidatoria, soprattutto in relazione alla consistenza del patrimonio del ricorrente e alla più estesa durata del piano rispetto alla procedura liquidatoria;

P.Q.M.

AMMETTE

la proposta e il piano del consumatore proposti;

ORDINA

che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro **trenta giorni** dalla comunicazione del presente provvedimento, con **espresso avvertimento** ai creditori di quanto previsto dall'art. 70, commi 2 e 3, cc.ii.;

che la proposta e il presente decreto siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia, a cura del medesimo OCC;

DISPONE

su richiesta del debitore e ai sensi dell'art. 70, comma 4, cc.ii., il **divieto** di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore sino alla data di conclusione del procedimento; dispone altresì, sino alla medesima data, il **divieto** a carico del consumatore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo G.D.;

DISPONE

che entro i **dieci giorni successivi** alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 70, comma 3, cc.ii. l'OCC, sentito il debitore, deve riferire a questo G.D. e propone le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie.

Ordina la comunicazione urgente al difensore della parte ricorrente e al Gestore della crisi, a cura della cancelleria.

Milano, 09/12/2025

Il Giudice designato
Dott. ssa Rosa Grippo